

**Determinazione del Direttore
del Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale**

N. 374-12290/2019

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 41-18211 del 3 giugno 2014
ex D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
Aggiornamento per modifica non sostanziale.**

Impresa:	DECAP S.r.l.
Sede Legale:	Via Goito 12, Nichelino
Sede Operativa:	Via Goito 12, Nichelino
Attività	Codice 2.6 – <i>Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.</i>
Posizione Impresa:	005716
P. IVA:	04910340019

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 41-18211 del 3 giugno 2014, l'Impresa DECAP S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - *Codice 2.6 – Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.*
- nell'Allegato 1 al provvedimento autorizzativo, al capitolo "5. Ciclo delle acque", viene riportato:

"1. Le Il Gestore deve garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06;

[omissis]

4. Per il parametro Azoto nitroso le acque scaricate non superino la concentrazione massima di 3 mg/l (limite in deroga)

[omissis]

12. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo

scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in Tabella 5.4.1 e con periodicità annuale. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	<i>Parametro</i>	<i>Punto di misura</i>	<i>Limite</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Frequenza monitoraggio e controllo</i>
-	Conducibilità	Scarico finale		µS/cm	Annuale
1	pH	Scarico finale	5,5-9,5		Annuale
8	COD	Scarico finale	500	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	2	mg/l	Annuale
12	Boro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
17	Manganese	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	1	mg/l	Annuale
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale (come P)	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso (come N)	Scarico finale	3	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico (come N)	Scarico finale	30	mg/l	Annuale
37	Idrocarburi totali	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
40	Solventi organici aromatici	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	4	mg/l	Annuale

[omissis]"

ESAMINATA:

- la nota del 25 ottobre 2019 (prot. n. 90393) integrata con nota del 7 novembre 2019 (prot. 94543) con cui il Gestore ha inviato la comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, riguardante la richiesta di deroga permanente al limite di scarico in fognatura per i parametri Azoto nitroso, pari a 5 mg/l e Tensioattivi totali, pari a 10 mg/l;

ACQUISITO:

- il nulla osta di SMA Torino all'accettazione della deroga richiesta, ricevuto da questo Ufficio in data 7 novembre 2019 (prot. n.94543) ;

VALUTATO CHE:

- le modifiche comunicate, non rappresentando, per l'attività IPPC autorizzata, un incremento del valore di soglia pari o superiore al valore delle soglie stesse, non costituiscono modifica sostanziale come definita dall'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06;
- le modifiche impiantistiche comunicate dal gestore risultano conformi ai principi della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ed alla vigente normativa in materia di tutela di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame delle modifiche in progetto risulta necessario l'aggiornamento delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 41-18211 del 3 giugno 2014

RITENUTO CHE:

- si possa procedere all'aggiornamento delle condizioni dell'Autorizzazione di cui alla D.D. n. 41-18211 del 3 giugno 2014;

VISTI:

- l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 (Modifica degli impianti o variazione del Gestore);
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per

l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione".

VISTO:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

- DETERMINA -

1. di aggiornare le condizioni di cui all'Allegato 1, capitolo "5. Ciclo delle acque", della D.D. n. 41-18211 del 3 giugno 2014 , come segue:

"1. Il Gestore deve garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06, ad eccezione dei parametri Azoto nitroso e Tensioattivi totali i cui limiti sono in deroga.

[omissis]

4. Le acque scaricate non superino la concentrazione massima di 5 mg/l (limite in deroga) per il parametro Azoto nitroso e 10 mg/l (limite in deroga) per il parametro tensioattivi totali

[omissis]

12. Il Gestore deve eseguire il monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni allo scarico finale in rete fognaria dei parametri riportati in Tabella 5.4.1 e con periodicità annuale. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. n. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive:

Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in rete fognaria

	Parametro	Punto di misura	Limite	Unità misura	Frequenza monitoraggio e controllo
-	Conducibilità	Scarico finale		µS/cm	Annuale
1	pH	Scarico finale	5,5-9,5		Annuale
8	COD	Scarico finale	500	mg/l	Annuale
9	Alluminio	Scarico finale	2	mg/l	Annuale
12	Boro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
14	Cromo totale	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
16	Ferro	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
17	Manganese	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
19	Nichel	Scarico finale	4	mg/l	Annuale
21	Rame	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
24	Zinco	Scarico finale	1	mg/l	Annuale
29	Solfati (come SO ₄)	Scarico finale	1000	mg/l	Annuale
30	Cloruri	Scarico finale	1200	mg/l	Annuale
32	Fosforo totale (come P)	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
34	Azoto nitroso (come N)	Scarico finale	5	mg/l	Annuale
35	Azoto nitrico (come N)	Scarico finale	30	mg/l	Annuale
37	Idrocarburi totali	Scarico finale	10	mg/l	Annuale
40	Solventi organici aromatici	Scarico finale	0,4	mg/l	Annuale
42	Tensioattivi totali	Scarico finale	10	mg/l	Annuale

[omissis]"

- di richiedere al Gestore di effettuare, entro 30 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, un controllo sui parametri Azoto nitroso e Tensioattivi totali nelle acque reflue recapitate in fognatura, al fine di verificare il rispetto del limite in deroga, comunicando a questo Ufficio e a SMA Torino la data di campionamento con un congruo

anticipo e trasmettendo i risultati delle analisi non appena disponibili.

3. di fare salve tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla D.D. n. 41-18211 del 3 giugno 2014 .

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmessa al Comune di Nichelino, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO5 e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.).

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Torino, 12 novembre 2019

EC

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo FILIPPINI